

SCHEDE LEGGE BILANCIO 2018

a cura di Cinzia Fontana, deputata PD

AGEVOLAZIONI FISCALI

<p>NESSUN AUMENTO IVA E ACCISE (comma 2)</p>	<p>Vengono eliminati per il 2018 gli aumenti previsti per Iva e accise, che avrebbero comportato un incremento delle tasse per circa 15 miliardi euro nel 2018 e 6 miliardi euro nel 2019.</p>
<p>ECO-BONUS (comma 3 e commi 12-15)</p>	<p>ECO-BONUS EDIFICI Per il 2018 sono in vigore le seguenti detrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% per interventi di riqualificazione energetica edifici - 65% per acquisto e posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che l'intervento conduca a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% - 50% per interventi di acquisto e installazione di finestre e infissi o di schermature solari - per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: <ul style="list-style-type: none"> • non spetta alcuna detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A; • spetta una detrazione del 50% qualora gli impianti siano sostituiti con caldaie a condensazione almeno di classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; • la detrazione sale al 65% in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con una delle seguenti fattispecie: caldaie con efficienza pari alla classe A se contestualmente sono installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VII); impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d'aria calda a condensazione - 50% per interventi di ristrutturazione edilizia e per il connesso acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. <p>CESSIONE DETRAZIONI La possibilità di cedere la detrazione ai fornitori o a soggetti privati, già prevista per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici comunali, viene estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica.</p>

Per i soggetti incapienti è possibile cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

ECO-BONUS PARTI COMUNI CONDOMINI

E' prevista fino al 2021 la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del condominio.

La detrazione viene aumentata al 70% per interventi relativi all'involucro dell'edificio condominiale.

La detrazione è ulteriormente aumentata al 75% per interventi sull'edificio condominiale finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard.

Limite massimo di spesa sul quale applicare la detrazione: 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

ECO-BONUS IACP

Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione edilizia sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

ECO-BONUS MISURE ANTISISMICHE

E' prevista fino al 2021 una detrazione del 50% , ripartita in 5 quote annuali, per l'adozione di misure antisismiche adottate non solo su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se l'adozione delle misure antisismiche determina il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore.

La detrazione è ulteriormente aumentata all'80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Se realizzati su parti comuni di edifici condominiali, agli interventi spettano, rispettivamente, detrazioni del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) oppure dell'85% (passaggio di due classi). Limite massimo di spesa: 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Nel caso in cui gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la misura della detrazione è dell'80% (passaggio di una classe di rischio inferiore) oppure dell'85% (passaggio di due classi) e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

ECO-BONUS PER SISTEMAZIONE A VERDE

Per l'anno 2018 è prevista una detrazione del 36% dall'Irpef, ripartita in 10 quote annuali, per le spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, oppure per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Tra le spese detraibili sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli

	<p>interventi sopra indicati.</p> <p>La detrazione spetta fino ad un ammontare della spesa non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare.</p>
<p>CEDOLARE SECCA AFFITTI (comma 16)</p>	<p>E' prorogata anche per gli anni 2018 e 2019 la cedolare secca del 10% per i contratti di affitto a canone concordato.</p>
<p>AGEVOLAZIONI FISCALI ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO (comma 28)</p>	<p>E' prevista la detraibilità del 19% dall'Irpef per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.</p> <p>Si introducono inoltre, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che non concorrono a formare reddito di lavoro le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari.</p>
<p>TRIBUTI SU ATTI DI EDIFICABILITA' DEI SUOLI (comma 88)</p>	<p>Si stabilisce che il trattamento tributario di favore – consistente nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali – riservato sinora agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, venga esteso e applicato a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordo o convenzioni fra privati ed enti pubblici e a tutti gli atti attuativi conseguenti.</p>
<p>LIMITE DI REDDITO FIGLI A CARICO (commi 252-253)</p>	<p>A partire dal 1° gennaio 2019, viene elevato da 2.840,51 euro a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.</p> <p>Il limite di 2.840,51 euro rimane in vigore per le altre tipologie di familiari a carico.</p>
<p>DETRAZIONI FISCALI SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO APPRENDIMENTO (commi 665-667)</p>	<p>E' riconosciuta dall'anno di imposta 2018 una detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento rivolti a minori o a maggiorenni (fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria) che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).</p>

PER IL LAVORO, PER LE IMPRESE, PER LA CRESCITA

INCENTIVI PER OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

(commi 100-109;
113-115, 893-894)

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, è riconosciuta ai datori di lavoro privati (ad eccezione di quelli domestici) una riduzione dei contributi previdenziali da versare per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate:

- nel 2018 di soggetti aventi meno di 35 anni di età;
- a partire dal 1° gennaio 2019 di soggetti aventi meno di 30 anni di età.

Lo sgravio consiste nella **riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** (con esclusione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

L'applicazione dello sgravio non modifica il calcolo dei futuri trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

L'incentivo è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto, nemmeno con altri datori di lavoro, precedenti rapporti a tempo indeterminato, fatti salvi i periodi di apprendistato svolti presso altri datori e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi dalla conversione di un contratto a termine, il requisito anagrafico deve essere posseduto al momento della conversione.

Se lo sgravio contributivo viene fruito parzialmente (quindi inferiore a 36 mesi), un altro datore di lavoro può usufruire del beneficio per il periodo residuo nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dalla sua età anagrafica al momento della nuova assunzione.

Il beneficio non è riconosciuto ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.

Il beneficio è revocato se nei sei mesi successivi il lavoratore assunto sia licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure nel caso in cui vi sia un licenziamento di un dipendente inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con sgravio contributivo.

La riduzione del 50% dei contributi previdenziali si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data di prosecuzione.

Fermi restando il limite massimo di importo di 3.000 euro annui e i previsti requisiti anagrafici, **lo sgravio per i datori di lavoro diventa totale, quindi del 100%, in caso di assunzione a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:**

- di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro per un periodo minimo di ore stabilito dalla norma;
- di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,

	<p>il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.</p> <p>Ulteriori disposizioni in materia di esonero contributivo sono previste per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, si prevede l'estensione della decontribuzione fino al 100% e l'applicazione della misura anche per i neoassunti di età superiore a 35 anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</p>
<p>SUPER/IPER AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI (commi 29-36)</p>	<p>SUPER-AMMORTAMENTO Con il c.d. "super-ammortamento beni strumentali", per l'anno 2018 è concesso ai soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni di portare in deduzione fiscale il 130% del valore dell'investimento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la fine del 2018 sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo).</p> <p>IPER-AMMORTAMENTO E' prorogato per il 2018 il beneficio dell'iper-ammortamento per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico in chiave Industria 4.0: si tratta di una misura che consente di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento al 250%, è possibile usufruire anche del super-ammortamento del 140% per i beni immateriali strumentali, cioè software, funzionali a favorire la transizione verso i processi di trasformazione ad alta tecnologia.</p>
<p>INVESTIMENTI PMI (NUOVA SABATINI) (commi 40-42)</p>	<p>Viene previsto un ulteriore finanziamento di 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 della cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.</p> <p>Agli investimenti "Industria 4.0" è riservata una quota pari al 30% delle somme stanziare.</p>
<p>CREDITO IMPOSTA PER SPESE DI FORMAZIONE (commi 46-56)</p>	<p>Viene introdotto un credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa per le spese di formazione del personale dipendente, svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (elenco inserito nell'all. A della legge di bilancio). Il credito è riconosciuto qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel corso del 2018 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione.</p> <p>Entro 90 giorni sarà emanato un decreto per le disposizioni applicative della nuova norma.</p>
<p>CREDITO IMPOSTA PER ACQUISTI PRODOTTI DI</p>	<p>Per il triennio 2018-2020 è previsto un credito di imposta del 36% alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezione e recupero di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000</p>

PLASTICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (commi 96-99)	euro per ciascun beneficiario. Entro 90 giorni sarà adottato un decreto per la definizione dei criteri di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
SGRAVI IRAP LAVORATORI STAGIONALI (comma 116)	Per l'anno 2018 viene innalzata al 100% (anziché al 70% come sinora previsto) la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI (commi 117-118)	Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni , con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018, viene riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> - un esonero contributivo totale del 100% per un periodo di tre anni; - una riduzione contributiva per gli ulteriori due anni (riduzione del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi).
AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA (commi 119-120)	Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di agevolare il passaggio generazionale, viene introdotto il "contratto di affiancamento" . Si tratta di un contratto tra giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà su terreni agricoli, e imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti in agricoltura. Il contratto di affiancamento impegna da un lato l'imprenditore agricolo a trasferire al giovane le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole; dall'altro lato, il giovane si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita dell'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 e il 50% a favore del giovane imprenditore. In caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto è garantito al giovane imprenditore il diritto di prelazione.
PROROGA CIGS IMPRESE SOPRA I 100 DIPENDENTI (comma 133)	E' previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 al fine di consentire una proroga della durata del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale con organico superiore a 100 unità lavorative. E' subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa, insieme alla presentazione da parte dell'impresa di specifiche azioni di politiche attive e di un programma di riorganizzazione oppure di risanamento aziendale con interventi complessi.
LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (commi 186-189)	Viene estesa al triennio 2018-2020 l'erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma erogata dal Fondo per le vittime dell'amianto . Il beneficio è previsto anche per gli eredi. Entro 90 giorni sarà emanato il decreto per definire misura e modalità di

	<p>erogazione.</p> <p>Viene inoltre incrementato di 27 milioni di euro annui il Fondo per le vittime dell'amianto.</p>
<p>INCENTIVI A COOP. SOCIALI PER ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (comma 220)</p>	<p>Si riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018 di donne vittime di violenza di genere inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati. L'incentivo consiste nello sgravio delle aliquote per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione a dette assunzioni.</p> <p>Con decreto saranno definiti i criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse, pari a 1 milione di euro.</p>
<p>DISTRETTI DEL CIBO (comma 499)</p>	<p>Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare, salvaguardare il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i "distretti del cibo", sostituendo la normativa vigente riguardante i distretti rurali e quelli agroalimentari di qualità.</p> <p>Le Regioni individuano i distretti del cibo attraverso propri provvedimenti. Sono stanziati 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro dal 2019 per sostenere interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti. Entro 60 giorni sarà emanato il decreto per definire le modalità per i nuovi interventi.</p>
<p>MATERNITA' RICERCATRICI UNIVERSITARIE A TEMPO DETERMINATO (comma 635)</p>	<p>Dal 2018 i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria.</p>
<p>DIVIETO PAGAMENTO STIPENDI IN CONTANTI (commi 910-914)</p>	<p>Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, tranne che per gli addetti a servizi familiari e domestici.</p> <p>Il pagamento degli stipendi deve essere effettuato attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico su conto indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; assegno consegnato direttamente al lavoratore.</p> <p>Si stabilisce inoltre che la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.</p>
<p>ABROGAZIONE SPESOMETRO E STUDI DI SETTORE (comma 916 e 931)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogata la disciplina relativa al cd "spesometro" e quella riguardante gli studi di settore.</p>

PER LA PREVIDENZA

<p>APE SOCIALE E PRECOCI (commi 162-167)</p>	<p>Al fine di ampliare la possibilità di accesso alla pensione, sono introdotte dal 2018 alcune modifiche in materia di anticipo pensionistico allargando così le misure introdotte nel 2017 in tema di APE e di PRECOCI.</p> <p>Nello specifico:</p> <p><i>per quanto riguarda le condizioni per l'accesso sia ad 'Ape sociale' che ai 'Precoci':</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - si interviene sul requisito della "assistenza ai familiari con handicap grave", estendendolo anche al caso di parenti e affini di secondo grado conviventi, a condizione che i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti; - si ampliano le categorie dei lavori "gravosi", prevedendo l'inclusione dal 2018 di 4 nuove categorie rispetto a quelle introdotte dal 2017. Si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca ✓ pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative ✓ lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa sui lavori usuranti ✓ marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne - si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nei lavori gravosi, prevedendo che, oltre allo schema 6 anni lavorati negli ultimi 7, il requisito possa maturare anche secondo lo schema 7 anni negli ultimi 10; - si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio eliminando per i lavori gravosi il vincolo della tariffa Inail del 17 per mille; <p><i>per quanto riguarda esclusivamente 'Ape sociale':</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - si interviene sul requisito dello "stato di disoccupazione", aggiungendo (oltre ai casi di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche il caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; - i requisiti contributivi richiesti (cioè 30 anni per chi si trova in stato di disoccupazione, per chi assiste familiari con handicap o per chi è invalido almeno al 74%, oppure 36 anni per chi svolge lavori gravosi) sono ridotti per le donne di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
<p>ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA PER ACCESSO ALLA PENSIONE (commi 146-153)</p>	<p>Per l'accesso alla pensione, sono esclusi dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi dal 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori dipendenti che svolgono lavori "gravosi" da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni e che hanno un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; - i lavoratori dipendenti che svolgono lavori "usuranti" al momento dell'accesso al pensionamento, che questi lavori sono stati

	<p>svolti per una certa durata e che i lavoratori hanno un'anzianità contributiva pari a 30 anni.</p> <p>Viene inoltre modificato il criterio di calcolo della variazione della speranza di vita, prevedendo che per gli adeguamenti a partire dal 2021 si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento e che comunque gli adeguamenti non possono essere superiori a 3 mesi.</p>
<p>PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI PUBBLICI (commi 156-157)</p>	<p>Al fine di ampliare l'accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare, dal 1° gennaio 2018 è applicato ai lavoratori pubblici il più favorevole regime tributario vigente per i lavoratori privati, con riferimento alla deducibilità dei premi e contributi versati nella previdenza complementare e alle relative prestazioni.</p>
<p>RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.) (commi 168-169)</p>	<p>E' introdotta a regime la normativa sulla possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA) fino al conseguimento della pensione di vecchiaia per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino i requisiti per la vecchiaia entro i 5 anni successivi e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa RITA un'anzianità contributiva di almeno 20 anni; - i lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino i requisiti per la vecchiaia entro i 10 anni successivi. <p>La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, di un capitale pari al montante accumulato richiesto.</p>

PER GLI ENTI TERRITORIALI

<p>TRIBUTI LOCALI (comma 37-38)</p>	<p>Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, anche per il 2018 viene esteso il blocco per Regioni e Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali locali.</p> <p>Si conferma che il blocco non riguarda: la maggiorazione dell'aliquota Irap e dell'addizionale regionale Irpef per le regioni in situazione di disavanzo sanitario; la Tari (tassa sui rifiuti); gli enti locali in predissesto e dissesto.</p> <p>Per il 2018 è tuttavia prevista una deroga al blocco degli aumenti per i Comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.</p> <p>Limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere anche per l'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota Tasi dello 0,8 per mille già deliberata.</p> <p>Viene prorogata per l'anno 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.</p>
<p>DIRITTO STUDIOALUNNI DISABILI (comma 70)</p>	<p>Per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e per il supporto del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio è autorizzata la spesa di 75 milioni euro per il 2018, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con apposito decreto da emanare entro 30 giorni.</p>
<p>ANTICIPAZIONI TESORERIA (comma 618)</p>	<p>E' prorogata al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.</p>
<p>RIACCERTA= MENTO STRAORDINARIO RESIDUI (commi 848-850)</p>	<p>Si prevede che i Comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (richiesto al fine di adeguare i residui risultanti al 1° gennaio 2015) provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti.</p> <p>Si prevede anche che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044.</p> <p>Le modalità saranno definite con apposito decreto da emanare entro fine febbraio.</p>
<p>PERSONALE ENTI LOCALI (comma 863)</p>	<p>Per i Comuni virtuosi con popolazione fino a 5.000 abitanti, che nell'anno precedente hanno conseguito una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la percentuale di turnover del personale a tempo indeterminato è innalzata al 100%.</p>
<p>ALIENAZIONI PATRIMONIALI ENTI LOCALI (comma 866)</p>	<p>Per il triennio 2018-2020 si consente agli enti locali l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.</p>

	<p>Tale possibilità è limitata esclusivamente agli enti locali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due; - in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente; - siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
RINEGOZIAZIONE MUTUI (comma 867)	Viene estesa al 2020 la possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui.
INCENTIVI PER FUSIONI (commi 868-869)	Si aumenta il contributo straordinario attualmente previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione, portandolo al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010.
QUOTA PEREQUATIVA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (commi 870-871; comma 884)	<p>Si interviene sulla ripartizione della quota del Fondo da distribuire ai Comuni secondo logiche di tipo perequativo, cioè la percentuale del Fondo di solidarietà comunale annualmente accantonata per essere redistribuita tra i Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota è stabilita nel 45% per l'anno 2018 e nel 60% per il 2019.</p> <p>Viene rifinanziato per 300 milioni di euro il fondo compensativo Imu/Tasi.</p>
850 MILIONI DI EURO AI COMUNI PER INVESTIMENTI (commi 853-861)	<p>Al fine di favorire gli investimenti per il triennio 2018-2020, sono assegnati contributi ai Comuni per interventi in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.</p> <p>Vengono stanziati: 150 milioni di euro per il 2018; 300 milioni di euro per il 2019; 400 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Sono enti beneficiari i Comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni legate al piano 'Periferie' delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.</p> <p>Le richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere presentate al Ministero dell'Interno entro il 20/2/2018 per l'anno in corso (entro fine gennaio saranno disponibili sul sito del Ministero le indicazioni operative), entro il 20/9/2018 per l'anno 2019 ed entro il 20/9/2019 per l'anno 2020; - devono riferirsi a opere inserite in uno strumento di programmazione; - non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun Comune. <p>Entro fine marzo sarà determinato l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun Comune per l'anno 2018 (entro fine ottobre per l'anno 2019), con priorità per quelli che hanno minore incidenza dell'avanzo di amministrazione.</p>
AUMENTO SPAZI FINANZIARI PER INVESTIMENTI (comma 874)	<p>Con l'obiettivo di realizzare investimenti utilizzando l'avanzo di amministrazione e il ricorso al debito, sono aumentati gli spazi finanziari da assegnare agli enti locali nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale.</p> <p>Gli stanziamenti diventano pertanto di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro destinati all'edilizia</p>

	<p>scolastica e 100 milioni all'impiantistica sportiva.</p> <p>Sono inoltre previsti nuovi stanziamenti pari a 700 milioni di euro annui per il quadriennio 2020-2023.</p> <p>Gli enti locali devono comunicare gli spazi finanziari entro il 20 gennaio per gli interventi relativi a edilizia scolastica e impiantistica sportiva.</p>
<p>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (comma 880)</p>	<p>Viene prevista la possibilità di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale del 2016, al fine di finanziare le spese di investimento per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate.</p> <p>Ci si riferisce a opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente oppure disponga del progetto esecutivo degli investimenti, completo del cronoprogramma della spesa.</p> <p>Qualora entro la fine del 2018 non siano assunti gli impegni di spesa, le risorse di cui sopra confluiscono nell'avanzo di amministrazione.</p>
<p>FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 882)</p>	<p>Al fine di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci comunali, viene rimodulata con una gradualità diversa la misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. La misura diventa: pari almeno al 75% nel 2018, all'85% nel 2019, al 95% nel 2020, al 100% dal 2021.</p>
<p>FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI (commi 1079-1084)</p>	<p>Con una dotazione annuale di 30 milioni di euro per il periodo 2018-2030, viene prevista l'istituzione del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.</p> <p>Con decreto saranno definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.</p>
<p>PROVINCE: RISORSE PER FUNZIONI FONDAMENTALI E FONDO PLURIENNALE PER STRADE (commi 838-839; 842-847; 1076-1078)</p>	<p>Per il 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario sono destinate risorse pari a 317 milioni di euro per la spesa corrente dei servizi essenziali.</p> <p>Sono inoltre destinate risorse per 30 milioni di euro a favore delle province che risultano in dissesto oppure che hanno presentato o approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.</p> <p>Per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e delle città metropolitane sono stanziati 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. In totale, quindi, un fondo pluriennale di 1 miliardo 620 milioni.</p> <p>Con decreto da emanare entro il 31/01/2018 sono definiti criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse.</p>

PER IL SOCIALE E LE FAMIGLIE

<p>REDDITO DI INCLUSIONE CONTRO LA POVERTA' (commi 190-200)</p>	<p>Al fine di allargare la platea dei beneficiari del Reddito di Inclusione introdotto nel 2017 e di aumentarne il contributo economico, le risorse a disposizione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vengono incrementate di: 300 milioni di euro nel 2018, 700 milioni nel 2019, 783 milioni nel 2020 e 755 milioni dal 2021.</p> <p>In questo modo, la dotazione del Fondo Povertà diventa di: 2 miliardi 59 milioni di euro nel 2018; 2 miliardi 545 milioni di euro nel 2019; 2 miliardi 745 milioni di euro dal 2020.</p> <p>Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni per la gestione del Reddito di Inclusione, si prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale degli enti locali.</p>
<p>BONUS BEBE' (commi 248-249)</p>	<p>Anche per l'anno 2018 è prevista l'erogazione del "bonus bebè" per l'importo annuo di 960 euro, fino al primo anno di vita del bambino nato o adottato nel corso del 2018, per Isee familiari entro i 25.000 euro.</p>
<p>CAREGIVER FAMILIARE (commi 254-256)</p>	<p>Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta da chi assiste i propri cari, viene istituito un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 'caregiver familiare', con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.</p> <p>Per "caregiver familiare" si intende la persona che assiste e si prende cura di un familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente, sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (handicap grave) o sia titolare di indennità di accompagnamento.</p> <p>Il soggetto assistito deve rientrare tra le seguenti fattispecie di parentela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coniuge oppure legato da unione civile o da convivenza di fatto - familiare o affine entro il secondo grado - familiare entro il terzo grado con handicap grave qualora i genitori o il coniuge di questo abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
<p>FONDO ORFANI VITTIME DI VIOLENZA (commi 279-280)</p>	<p>Per il triennio 2018-2020 viene incrementato di 2,5 milioni di euro annui il Fondo di rotazione per la solidarietà a vittime di reati violenti, da destinare all'erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali e per l'inserimento lavorativo in favore degli orfani a seguito di crimini domestici, di omicidio commesso dall'autore di stalking o di omicidio causato da violenza sessuale.</p>
<p>FONDO ASSISTENZA BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE (comma 338)</p>	<p>Si istituisce il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con uno stanziamento di 7 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Possono avere accesso al Fondo le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica e sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia.</p> <p>Con regolamento da emanare entro 60 giorni sarà disciplinato l'utilizzo del Fondo.</p>
<p>FONDO CURA AUTISMO (comma 455)</p>	<p>Si incrementa lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p>

PER LA CULTURA

<p>CREDITO IMPOSTA IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (commi 57-60)</p>	<p>E' istituito il credito d'imposta del 30% in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali.</p> <p>L'agevolazione è attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p> <p>Sono imprese culturali e creative quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.</p> <p>Con apposito decreto da emanare entro 90 giorni sarà individuata la procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creative e per la definizione dei prodotti culturali.</p>
<p>FONDI FORMAZIONE (commi 67-69; 636-641)</p>	<p>Vengono incrementate le risorse sui seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore: + 10 milioni di euro nel 2018, 20 milioni di euro nel 2019 e 35 milioni di euro a partire dal 2020, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. - Fondo per il finanziamento ordinario delle università: + 12 milioni euro per il 2018 e 76,5 milioni euro dal 2019, finalizzati all'assunzione di ricercatori nelle università; - Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali: + 20 milioni euro a decorrere dal 2018, finalizzati ad adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; - Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca: + 2 milioni euro per il 2018 e 13,5 milioni euro dal 2019, finalizzato all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca; - Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari: + 20 milioni euro a decorrere dal 2018;
<p>FONDO PROMOZIONE DEL LIBRO (comma 318)</p>	<p>Viene istituito a decorrere dal 2018 un Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione di 4 milioni di euro annui, di cui una quota pari a 1 milione di euro destinata alle biblioteche scolastiche.</p> <p>Con decreto da emanare entro 90 giorni saranno definite le modalità di ripartizione del Fondo, che sarà gestito dal Centro per il libro e la lettura.</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO</p>	<p>Dal 2018 è istituito un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (anche di quelli usati) in esercizi specializzati.</p> <p>E' previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro dal 2019.</p> <p>Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è parametrato agli</p>

(commi 319-321)	<p>importi pagati quali Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali in cui si svolge l'attività di vendita, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Esso è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non siano ricomprese in gruppi editoriali e da questi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Con decreto da emanare entro 60 giorni saranno stabilite le modalità applicative della misura.</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI (comma 643)</p>	<p>Anche per il 2018 è previsto un credito d'imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.</p> <p>Lo strumento deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.</p>
<p>CARD CULTURA GIOVANI (sezione II)</p>	<p>Al fine di favorire ed incentivare la partecipazione dei ragazzi alle attività culturali, viene rifinanziata, con 290 milioni di euro annui, la "card cultura" ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018 e a quelli che li compiranno nel 2019.</p> <p>Il bonus di 500 euro per i diciottenni può essere usato per acquistare libri, audiolibri, e-book, biglietti/abbonamenti per concerti, teatro, danza, cinema, musei, monumenti e parchi e biglietti di ingresso per fiere e festival.</p>